



ALLEGATO A

COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Decorrenza del tributo

Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

Art. 7 - Aliquote

Art. 8 - Detrazione per abitazione principale

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Rimborsi e compensazioni

Art. 11 - Attività di controllo e accertamento

Art. 12 - Funzionario Responsabile

Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n° 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Art. 5 – Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per oltre la metà.

Art. 6 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo consiliare saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale, della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o apposito bollettino postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata in acconto è versata in riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo sia inferiore o pari a € 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

Art.10 - Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titoli di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso
3. Non si procede al rimborso per importi inferiori o pari ad € 5,00.

Art.11 - Attività di controllo e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art.1 , commi 693 e 694 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

2. Per l'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi del Comune può:

- invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti necessari ai fini dell'accertamento;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifiche riguardanti l'accertamento;
- richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili;
- collegarsi con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione a disposizione dell'Ufficio.

Art.12 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un dirigente responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 e s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge.